



IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD

-TERZA SEZIONE CIVILE-

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

DOTT. MICHELANGELO PETRUZZIELLO	PRESIDENTE
DOTT. ARMINIO SALVATORE RABUANO	GIUDICE
DOTT.SSA MARIA DE VIVO	GIUDICE RELATORE

nel procedimento iscritto al n. 39 del ruolo dei procedimenti unitari dell'anno 2023, su ricorso per l'omologazione del concordato preventivo proposto da MARANO SERVICE S.R.L., (C.F. 03565791211), con sede legale in Casoria, alla via Capri n. 64, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Junio Valerio D'Amico (C.F. DMC JVL 72C16 D086R), con domicilio, per quanto possa occorrere, ex art. 82 R.D. n. 37/1934, presso la cancelleria del Tribunale di Napoli nord;

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Visto il piano di concordato preventivo depositato da Marano Service S.r.l. il 15.06.2023;
visto il parere preliminare del commissario giudiziale depositato il 28.06.2023;
lette le note di trattazione scritta depositate dalla proponente, dal commissario giudiziale, nonché dal Pubblico Ministero;
visto l'art. 47, comma 4, D.lgs. n. 14/2019;

osserva

in premessa va rammentato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità - formatosi in materia di concordato preventivo disciplinato dal R.D. n. 267/1942, ma senz'altro riferibile all'istituto disciplinato dal D.lgs. 14/2019 - secondo cui: "In tema di concordato preventivo il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato preventivo, non restando questo escluso dall'attestazione del professionista, mentre rimane riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha a oggetto la probabilità di successo economico del piano e i rischi inerenti. Il menzionato controllo di legittimità si realizza facendo applicazione di un unico e medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca e omologazione in cui si articola la procedura e si attua verificandosene la effettiva realizzabilità della causa concreta. Quest'ultima - peraltro - da intendersi come obiettivo specifico perseguito dal

procedimento, non ha contenuto fisso e predeterminato, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento finalizzato al superamento della situazione di crisi dell'imprenditore, da un lato, e alla assicurazione di un soddisfacimento, sia pure ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori da un altro" (Cass., n. 8804/2016).

A tale stregua, la verifica in ordine alla effettiva realizzabilità della causa concreta ha ad oggetto l' idoneità della proposta a realizzare quanto da essa dichiarato in favore dei creditori, ossia la verifica dell' esistenza e della consistenza dei presupposti, nonché la correttezza della valutazione per cui a quelle premesse dovrà conseguire un certo risultato, mentre il "se" del verificarsi del risultato e in che termini rientra nella fattibilità economica, nel rischio contrattuale.

In questo senso si è espressa anche la nota pronuncia di Cass., Sez. Un., 23 gennaio 2013, n. 1521, da cui si traggono i seguenti principi:

- "[...] il controllo va effettuato sia verificando l' idoneità della documentazione prodotta (per la sua completezza e regolarità) a corrispondere alla funzione che le è propria, consistente nel fornire elementi di giudizio ai creditori (in tal senso la consolidata giurisprudenza di questa Corte, e segnatamente C. 11/3586, C. 10/21860, C. 09/22927), sia accertando la fattibilità giuridica della proposta (si pensi, a titolo esemplificativo, alla cessione di beni altrui), sia infine valutando l' effettiva idoneità di quest'ultima ad assicurare il soddisfacimento della causa della procedura come sopra delineata. Rientra dunque certamente, nell'ambito del detto controllo, una delibazione in ordine alla correttezza delle argomentazioni svolte e delle motivazioni adottate dal professionista a sostegno del formulato giudizio di fattibilità del piano, così come analogamente deve dirsi per quanto concerne la coerenza complessiva delle conclusioni finali prospettate (si pensi ad esempio ad un giudizio di fattibilità ancorato ad un complesso di dati, la cui sommatoria deponesse viceversa in favore di conclusioni di segno opposto)";

- affinché i creditori possano esprimere il giudizio loro riservato sulla convenienza economica della proposta di concordato, concorrendo così a garantire il giusto esito della procedura, è necessario che essi ricevano una puntuale informazione circa i dati, le verifiche interne e le connesse valutazioni, incumbenti, questi, che assumono un ruolo centrale nello svolgimento della procedura ed ai quali debbono provvedere dapprima il professionista attestatore (rispetto al quale il D.L. n. 83/2012, oltre a sottolinearne la necessaria indipendenza, ha introdotto pesanti sanzioni nel caso di falsità nelle attestazioni o nelle relazioni), in funzione dell' ammissibilità al concordato e, successivamente, il commissario giudiziale prima dell' adunanza dei creditori ai fini del voto (controllo dell' attestazione al fine di verificare che essa sia stata svolta secondo le *leges artis* richieste perché possa correttamente adempiere a quella funzione di fidejussoria che la legge le attribuisce);

- rientra, pertanto, nella sfera di controllo demandato al Tribunale la verifica della completezza e congruità logica dell'attestazione del professionista, quale elemento essenziale della proposta concordataria a norma di legge (art. 161, comma 3, l.f.), ed affinché tale strumento possa assolvere la funzione sua propria, ossia fornire ai creditori tutti gli elementi per valutare la fattibilità economica della proposta. L'attestazione, cui la legge attribuisce la funzione di fidejussione in ordine alla veridicità dei dati aziendali ed alla fattibilità economica del piano, deve consentire la lettura critica del piano stesso, offrendo al lettore, ossia il tribunale così come i creditori, gli strumenti concreti per andare oltre i meri dati offerti dal debitore, e deve affermare senza contraddittorietà, senza condizioni, e immune da censure logiche, la fattibilità economica del piano.

Nel caso di specie, il giudizio di fattibilità del piano, condotto alla stregua delle coordinate ermeneutiche di cui sopra, disvela una serie di criticità che sono ostative all'ammissibilità della proposta di concordato, per i motivi di seguito illustrati.

Marano Service s.r.l. ha presentato un piano di concordato in continuità diretta, fondato principalmente sulla *"piena ripresa dell'attività operativa mediante il contributo determinante della Neg s.p.a., società operante nel settore dell'efficientamento energetico, con la quale ha stipulato un contratto quadro [...] che le garantirà l'affidamento in subappalto di lavori edili per un importo complessivo di venti milioni di euro nel quinquennio successivo all'omologa e subordinatamente alla stessa"* (cfr. piano di concordato, pag. 37).

Ed infatti, la provvista necessaria al soddisfacimento del fabbisogno concordatario viene così indicata (cfr. piano di concordato, pag. 49):

PROVVISTA A SOSTEGNO DEL PIANO	2023	2024	2025	2026	2027	2028	TOTALE
- disponibilità liquide al 15 maggio 2023	7.199	0	0	0	0	0	7.199
- dal realizzo dei crediti verso i clienti	68.031	10.004	191.520	0	0	89.546	359.101
- dal realizzo dei crediti erariali (esclusa l'iva)	5.448	9.887	0	0	0	0	15.335
- dal realizzo degli altri crediti	0	8.100	117.023	0	0	0	125.123
- dai flussi di cassa della gestione operativa	29.930	848.958	232.887	389.035	473.823	433.378	2.408.009
- dal recupero dell'iva sui compensi di advisors, stimatore e commissario giudiziale	0	21.898	0	0	0	11.259	33.157
- dall'anticipazione da parte del socio prime due rate della rottamazione	17.190	0	0	0	0	0	17.190
- dalla cessione del credito giudiziale UniCredit a Enosi	0	120.000	0	0	0	0	120.000
- dalla cessione del credito giudiziale Monte dei Paschi di Siena a Enosi	0	60.000	0	0	0	0	60.000
TOTALI	127.798	1.078.847	541.430	389.035	473.823	534.183	3.145.114

Dal prospetto sintetico che precede si evince che la principale componente dell'attivo concordatario è rappresentata proprio dai flussi di cassa della gestione operativa, che la proponente prevede di realizzare nel quinquennio successivo all'omologa.

Ebbene, le proiezioni economiche del piano industriale sono state sviluppate considerando: per l'anno corrente (2023) l'esecuzione della commessa in subappalto derivante dal contratto sottoscritto con la IES s.r.l. (allegato al piano) per l'importo euro 424.043 per l'esecuzione di lavori presso il Condominio Rosano in Napoli; per le annualità 2024 – 2028 successive all'omologa (assumendo che essa intervenga entro la fine del 2023) i soli contratti di subappalto derivanti dal contratto quadro sottoscritto con la Neg s.p.a., sebbene Marano Service preveda di sviluppare altra produzione sia

nell'edilizia pubblica che in quella privata. Secondo la prospettazione della proponente, eventuali surplus derivanti dalla gestione aziendale in continuità, anche mediante l'esecuzione delle ulteriori commesse non contemplate nell'elaborazione delle previsioni, verranno messi a disposizione del ceto creditorio per una più ampia soddisfazione dei propri crediti nella misura del 50% del loro ammontare, riservando l'altra metà al finanziamento della gestione operativa corrente.

In definitiva, la principale fonte di flussi di cassa destinati al soddisfacimento dei creditori concordatari è costituita dal contratto quadro stipulato con Neg s.p.a.

Senonché, il tenore del predetto contratto quadro risulta inadeguato a fondare una ragionevole previsione di tenuta del cash flow su cui il piano di concordato si fonda.

Si legge, in particolare, all'art. 2: *“2.1 La stipula del presente accordo quadro vincola la NEG, nel caso di omologa della procedura concordataria, all'affidamento alla Marano Service – con conseguente sottoscrizione di contratti di subappalto di alcune commesse che saranno di volta in volta identificate sia in ambito privato che pubblico; Le Parti si danno reciprocamente atto che la presente clausola va interpretata nel senso che, qualora prima della data di omologazione del concordato la NEG abbia ottenuto i finanziamenti necessari per l'esecuzione delle opere da affidare alla Marano Service, nell'esclusivo interesse dei committenti a veder ultimate tali opere entro le scadenze previste dalle singole commesse, la NEG potrà subappaltare tutti o parte dei lavori de quibus ad altre imprese subappaltatrici e che alla Marano Service, dopo l'omologa del concordato, saranno affidati, conseguentemente, i soli subappalti ancora disponibili”*.

A mente del successivo art. 4, la durata dell'accordo è di quattro anni, prorogabili, con possibilità per ciascuna delle parti di recedere anticipatamente con la sola condizione del preavviso di tre mesi. È, infine, previsto che l'accordo quadro sia risolutivamente condizionato al mancato ottenimento da parte della NEG S.p.A. dei finanziamenti necessari all'esecuzione delle opere da realizzarsi (art. 10). Orbene, giova richiamare le osservazioni del commissario giudiziale di cui al parere preliminare depositato il 28.06.2023: *“In primo luogo va osservato che, diversamente da quanto indicato all'articolo 1, nessun allegato risulta sottoscritto (o quantomeno il suo contenuto non è noto) con la conseguenza di non rendere ostensibile le commesse, reali o potenziali, dalle quali poter convalidare i numeri dei bilanci prospettici offerti; con la conseguenza di rendere del tutto inaffidabile il contenuto del punto 2.2. (pag.2) in ordine alla disciplina de “le condizioni generali, le modalità e i termini della collaborazione”, che restano, pertanto, ignoti. Si legge, poi, dell'esistenza di non meglio specificate “commesse che saranno di volta in volta identificate sia in ambito privato che pubblico” (art. 2.1 pag. 2), con un'evidente vuoto informativo che andrebbe colmato; dovendo, per di più rilevare l'incongruenza della dichiarazione resa dalla Marano Service Srl di “disporre di adeguate strutture tecnico-organizzative, nonché della competenza, del personale qualificato nonché dei mezzi*

tecniche necessari per assolvere agli impegni che potenzialmente potranno derivare dalla futura collaborazione con la NEG” (art. 2.3 pag. 2), che mal si concilia con l’attuale condizione di società quasi totalmente inattiva. Vi è poi da rilevare la presenza di almeno tre condizioni essenziali che minano alla base, ed in maniera definitiva, la capacità del contratto di sostenere il piano, ovvero: 1.- la presenza di una clausola risolutiva condizionata al mancato reperimento da parte della NEG S.p.A. – a mezzo finanziamenti - della provvista necessaria per l’espletamento degli appalti entro il 31.12.2023 (cfr. lettera f) della Premessa – pag. 1 e art. 10.2 pag. 7) 2.- la facoltà di recedere anticipatamente da parte anche di NEG Spa previo preavviso di tre mesi senza previsione di alcuna penale (articolo 4.2 pag. 3) 3.- la mancanza di un quantitativo minimo di lavori da affidare obbligatoriamente, essendo previsto solo il tetto massimo di complessivi euro 20 milioni, ma non un quantitativo minimo, senza, tra l’altro, assunzione di alcun obbligo o di penale in caso di mancato affidamento (cfr lettera e) della Premessa, pag. 1). Condizioni che determinano un’assoluta indeterminatezza ed un chiaro “disimpegno” dalle vicende concordatarie da parte della Neg S.p.a.”. Sul punto, Marano Service s.r.l. ha così replicato nelle note di trattazione scritta depositate il 4.09.2023: “Inoltre, va adeguatamente segnalato che il documento intercorso con la Neg s.p.a. era un accordo quadro, che non avrebbe assolutamente vincolato il regolamento pattizio dei contratti esecutivi che sarebbero stati stipulati a valle del primo. A tanto si aggiunga che con nota del 3 luglio 2023, la Neg s.p.a. ha fornito al C.G. le opportune rassicurazioni in merito al contratto, rinnovando il proprio impegno e precisando di avere già “in pancia” appalti per il valore di circa 70.000.000,00 di euro per dare attuazione a quanto contrattualmente pattuito (doc. 30 – Comfort letter proveniente da NEG s.p.a. – la cui solidità finanziaria è stata ampiamente verificata, cfr. doc. 24). In ordine ad alcuni rilievi effettuati dal C.G. su alcune clausole del contratto quadro, in rapida sintesi va rilevato che gli istituti civilistici garantiscono ad ogni modo il contraente più debole nel caso in cui venga esercitato abusivamente un diritto potestativo da parte della parte contrattuale in rapporto di forza (cfr. per tutte, Cass. n. 20106/2009 – il c.d. caso Renault - sull’abusivo esercizio del diritto di recesso). Circa la mancanza di un quantitativo minimo di lavori da affidare, la stessa trova giustificazione nell’impossibilità per la Neg s.p.a., data la pendenza di procedura concordataria – e, dunque, l’incertezza sui tempi necessari per la conclusione della stessa – di individuare con analitica precisione le commesse (ergo, i relativi importi) da affidare alla Marano Service in subappalto, dovendo, di contro, far fronte agli impegni contrattuali, scadenze e urgenze assunte in qualità di ditta appaltatrice”.

Ritiene il Tribunale che quanto esposto dalla ricorrente non valga a superare i rilievi critici sollevati dal commissario giudiziale.

Ed invero, la Comfort letter proveniente da NEG s.p.a. si limita a ribadire l'impegno di quest'ultima ad affidare lavori *fino* ad euro 20.000.000,00 nel corso del quadriennio, precisando di aver già acquisito commesse per un valore complessivo di euro 70.000.000,00, con rinvio ad un elenco allegato – non versato in atti – e di disporre della provvista necessaria all'espletamento degli appalti per l'anno in corso.

Non risulta, a tale stregua, colmato il deficit di determinatezza in ordine alle fonti di produzione dei flussi di cassa su cui il piano si fonda.

Vero è che trattasi di un mero accordo quadro. Non meno vero, tuttavia, è che, nell'ottica concordataria, un accordo di tal fatta si appalesa inadeguato a fondare le assunzioni di piano.

Sul punto, giova rammentare che al Tribunale spetta il controllo in ordine alla sussistenza e consistenza dei presupposti su cui ciascuna assunzione di piano si fonda, onde verificare la logicità delle previsioni di realizzo e soddisfacimento prospettate ai creditori, ossia l'idoneità del piano ad assicurare quanto promesso e, dunque, la realizzabilità della sua causa in concreto.

Ciò implica che il piano debba fondarsi su elementi attivi attuali, ovvero su elementi la cui realizzazione sia legata all'automatismo tipico della condizione di omologa del piano stesso (non già al mero arbitrio di un terzo o del ricorrente), ovvero, ancora, su elementi non ancora pienamente integrati ma rispetto ai quali sia possibile effettuare una prognosi razionale ed attendibile di realizzabilità sulla scorta della indicazione e della effettiva, attuale, esistenza dei relativi presupposti. Oltre tale limite si offrirebbe ai creditori la mera spes di soddisfacimento, per definizione non controllabile né ponderabile, come tale negativamente incidente sulla idoneità del piano a realizzare la sua causa concreta.

Nel caso di specie, la previsione del cash flow fondata sull'esecuzione del contratto quadro con Neg s.p.a. non risulta fondata su basi razionali, né supportata da un corredo informativo che consenta ai creditori di apprezzare la fattibilità economica del piano, esprimendo un consapevole giudizio di convenienza rispetto ad esso.

Infatti, sussiste - allo stato - un mero impegno di Neg s.p.a. ad affidare a Marano Service s.r.l. lavori fino ad un massimo di euro 20.000.000,00, senza previsione di un quantitativo minimo di lavori da affidare. Non vi è, dunque, un diritto contrattuale dell'odierna proponente ad ottenere lavori per effettivi euro 20.000.000,00. Ciò nonostante, il piano di concordato non tiene conto di eventuali scenari peggiorativi, ossia dell'eventualità – neppure remota, stando al tenore del contratto – che l'importo dei lavori affidati sia anche considerevolmente inferiore alla soglia massima pattuita.

La situazione è tanto più preoccupante, nell'ottica della tenuta del piano, se solo si consideri che non vi è alcun elemento da cui desumere l'effettiva consistenza e valore delle commesse conseguite o

conseguibili da Neg s.p.a., nè la concreta possibilità che quest'ultima ottenga i finanziamenti necessari ad eseguire gli appalti, cui è risolutivamente condizionata l'attuazione dell'accordo quadro. Ed infatti, la mera dichiarazione di Neg s.p.a. di aver già acquisito commesse per circa euro 70.000.000,00 e di disporre delle risorse necessarie all'esecuzione degli appalti per l'anno in corso non rappresenta un adeguato supporto alle assunzioni dell'accordo quadro, in mancanza di qualsivoglia evidenza di quanto affermato.

A ciò si aggiunga la previsione del contratto quadro secondo cui, qualora la tempistica del procedimento di concordato non sia compatibile con l'interesse dei committenti a veder ultimate le opere nei termini stabiliti, Neg s.p.a. ben potrebbe subappaltare i lavori ad altre imprese.

Emerge, dunque, un assetto di rapporti connotati da una scarsa vincolatività degli impegni assunti da Neg s.p.a., conclamata dalla previsione della facoltà di recesso in capo a quest'ultima in qualsiasi momento e senza penali.

A nulla vale obiettare, come fa l'odierna ricorrente, che la posizione del contraente debole a fronte di un eventuale abusivo esercizio del diritto di recesso ad opera della controparte rinviene pur sempre tutela in sede giurisdizionale. È evidente, infatti, che l'eventualità dell'instaurazione di un contenzioso in siffatta ipotesi si pone in antitesi con l'esigenza di certezza e speditezza nell'esecuzione del rapporto, tanto più allorquando esso si inserisca in un quadro concordatario. Invero, evenienze del genere ben avrebbero potuto e dovuto essere regolate contrattualmente al fine di garantire il più possibile la celere esecuzione del rapporto.

In definitiva, la previsione del cash flow fondata sull'esecuzione dell'accordo quadro con Neg s.p.a. non rinviene adeguato supporto alla luce degli elementi acquisiti.

Non convince, peraltro, la posizione difensiva assunta dalla ricorrente, la quale evidenzia, nelle note di trattazione scritta da ultimo depositate, che: "la Neg s.p.a. è soltanto uno dei possibili partner commerciali della Marano Service, come risulta, del resto, confermato dalla circostanza che la Proponente, nelle more, abbia già stipulato un contratto con la IES s.r.l. per un valore complessivo di euro 424.042,78 (già allegato alla domanda sub doc. 25), oltre a pendere trattative per l'affidamento di lavori per complessivi euro 800.000,00 circa, come si evince da comunicazione e computo metrico allegati sub doc. 29".

A dispetto di quanto da ultimo affermato da Marano Service s.r.l., infatti, il rapporto contrattuale con Neg s.p.a. costituisce la fonte principale del cash flow previsto nel piano e, per stessa dichiarazione della proponente, è *determinante* ai fini della ripresa della gestione operativa, nonché "modalità principale di sostenimento del piano" secondo l'attestatore (cfr. pag. 75 della relazione attestativa). Peraltro, l'effettiva stipula dell'accordo commerciale di cui al menzionato allegato 29 risulta subordinata alla sussistenza di non meglio individuati "presupposti commerciali". La stessa

proponente ha dichiarato di aver fondato le previsioni dei flussi di cassa sul solo accordo già siglato con Ies e sul contratto quadro con Neg s.p.a., sicché non vi sono elementi da cui desumere la tenuta del piano a prescindere da quest'ultimo e tenendo, invece, conto di altri accordi commerciali ancora in fase di trattative (com'è, appunto, quello con Coifa s.r.l., di cui all'allegato 29).

A quanto esposto si collega un'ulteriore rilevante criticità, concernente la relazione del professionista attestatore ex art. 87, comma 3, D.lgs. n. 14/2019.

Occorre, al riguardo, premettere che la configurazione in termini essenzialmente negoziali dell'istituto concordatario, in uno alla devoluzione in via esclusiva al ceto creditorio di ogni valutazione in ordine alla convenienza economica della proposta di definizione della crisi, hanno indotto il legislatore ad introdurre un sistema di bilanciamento volto ad evitare che la affermata libertà negoziale potesse essere utilizzata dall'imprenditore quale strumento decettivo ai danni dei creditori. Tale sistema di bilanciamento annovera, fra l'altro, l'imposizione, quale corredo indefettibile della proposta concordataria, di una attestazione di veridicità dei dati aziendali e fattibilità del piano, redatta da un professionista indipendente, in modo da offrire ai creditori un supporto informativo e obiettivo nelle proprie valutazioni. La figura dell'attestatore, attesa la funzione svolta, è stata assimilata da Cass., SS.UU., cit. a quella di un vero e proprio ausiliario del giudice. È stato, in particolare, chiarito, con riferimento alla analoga relazione ex art. 161, comma 3, l.f., che essa non ha valore di prova legale in ordine alla fattibilità del piano, attecchendosi, piuttosto, a documento informativo destinato ai creditori, oltretutto al Tribunale (cfr. Cass., n. 18864/2011), la cui autorevolezza il legislatore ha inteso affermare e presidiare mediante l'introduzione di una sanzione penale ad hoc in caso di falsa attestazione (art. 236 bis l.f.).

L'attestazione ha ad oggetto la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, ove il primo profilo è, logicamente, preliminare e strumentale rispetto al secondo.

Non esistono norme di legge volte a regolare tale attività, sicché i principi guida della materia vanno tratti dai documenti all'uopo redatti dagli operatori professionali, tra i quali rilevano: il Protocollo piani di risanamento e ristrutturazione. Relazione del professionista: profili organizzativi e principi di comportamento nell'ambito delle procedure di Concordato Preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piano di risanamento attestato, redatto nel 2006 dal gruppo di lavoro decreti competitività della commissione procedure concorsuali del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti; le Osservazioni sul contenuto delle relazioni del professionista nella composizione negoziale della crisi d'impresa, redatto nel 2009 dalla commissione studi crisi e risanamento di impresa del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili; le Linee guida per il finanziamento delle imprese in crisi. Prima edizione del 2010, redatto nel 2010 in collaborazione tra l'Università di Firenze, l'Assonime e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;

la circolare n. 30 dell'11 gennaio 2013 dell'Istituto di ricerca dei dottori commercialisti e degli esperti contabili: "Il ruolo del professionista attestatore nella composizione negoziale della crisi: requisiti di professionalità e indipendenza e contenuto delle relazioni".

Quanto alla veridicità dei dati aziendali, pur non giungendosi ad affermare che l'attestazione debba essere condotta alla stregua di una vera e propria attività di revisione legale, si è, nondimeno, affermato che essa non possa limitarsi al mero riscontro di corrispondenza formale tra i dati contabili e quelli riportati nel piano (cfr., ex multis, App. Torino, 19.06.2007, Trib. Messina, 29.12.2005), dovendo addivenire ad un giudizio di asseverazione motivato dei dati rappresentati dalla ricorrente, ossia previa indicazione dei riscontri eseguiti e della metodologia applicata, dando conto della verifica condotta in ordine alla adeguatezza dei criteri metodologici utilizzati dalla proponente e dell'esame critico svolto sui risultati ottenuti. Proprio l'esplicitazione della metodologia di analisi applicata dall'attestatore conferisce, peraltro, l'imprescindibile crisma di attendibilità ed esaustività all'attestazione allorquando essa si basi su un'indagine a campione – ciò che è inevitabile con riferimento alle aziende di grandi dimensioni, come nel caso che ci occupa – proprio perché consente di inferire e apprezzare la rappresentatività del dato analizzato.

Le su esposte considerazioni inducono, inoltre, a ritenere che l'attestazione di veridicità dei dati aziendali passi necessariamente per una stima del valore economico delle poste attive e passive, attuali e potenziali, dell'impresa (cfr. App. Torino, 20.07.2009) e, con particolare riferimento ai crediti, dia conto dell'attività di circolarizzazione effettuata, onde addivenire ad un giudizio sulla solvibilità dei debitori, dovendosi ripudiare atteggiamenti di supina ricezione delle valutazioni effettuate dai consulenti dell'impresa ricorrente (cfr. Trib. Salerno, 4.07. 2006; Trib. Benevento, 23.04.13, secondo cui: "Al fine di effettuare l'attestazione della veridicità dei dati di cui all'articolo 161, comma 3, L.F., il professionista deve verificare la reale consistenza del patrimonio dell'azienda, esaminando e vagliando gli elementi che lo compongono. Egli deve, quindi, accertare che i beni materiali ed immateriali esposti in domanda (diritti di esclusiva, brevetti, giacenze di magazzino, macchinario, beni immobili, ecc.) siano esistenti e correttamente valorizzati, anche prendendone visione diretta o, in caso di dubbio, richiedendo apposite stime (senza che ciò lo esima da una valutazione critica della stima); deve accertare che i crediti vantati siano esistenti e "concretamente esigibili", in quanto relativi a debitori solvibili, effettuando le opportune verifiche (circolarizzazione del credito, esame della situazione patrimoniale del debitore, ecc.); deve accertare il valore delle partecipazioni societarie calandosi nella realtà della società partecipata. Il tutto con "criterio di prudenza" ovvero assumendo, nel dubbio, le attività esposte al valore più basso. Quanto alle passività, egli deve verificare che quelle esposte siano (quantomeno) quelle risultanti dalla contabilità e dagli altri documenti aziendali (non solo dal bilancio), nonché dalle informazioni che egli possa

assumere presso clienti, banche e fornitori; che il debitore abbia tenuto conto, nella proposta, della natura dei crediti vantati nei suoi confronti (privilegiati o chirografari), indagando la condizione del creditore e la causa del credito; che il debitore abbia palesato l'esistenza di diritti reali di garanzia esistenti sui suoi beni; che abbia tenuto conto delle passività potenziali connesse agli obblighi contributivi o fiscali, ovvero la posizione di garanzia assunta rispetto ai lavoratori; che abbia adeguatamente considerato i rischi connessi ai contenziosi pendenti o prevedibili; che abbia risolto (o programmato di risolvere) secondo legge e contratto i rapporti giuridici pendenti. Anche in questo caso, dovrà seguire criteri di prudenza assumendo, nel dubbio, al valore più alto le passività accertate”.

Quanto al giudizio di fattibilità del piano, esso ha necessariamente carattere prognostico rispetto all'idoneità del piano al raggiungimento dei risultati esposti dal debitore, non potendosi limitare ad una valutazione sintetica finale ma dovendo snodarsi in una analitica disamina della coerenza degli obiettivi perseguiti con gli interventi programmati, senza trascurare di apprezzare la possibilità che alcune condizioni favorevoli non si verifichino. La ragionevolezza che deve assistere le ipotesi predittive, peraltro, impone che il piano si fondi su una condizione di fattibilità realistica ed attuale al momento della sua redazione, senza che possano trovare cittadinanza programmi legati ad eventi futuri ed incerti o dipendenti da pre-condizioni non realizzate al momento della redazione del piano e di cui non si possa predire la verifica in via certa e automatica.

Tanto premesso, nel caso che ci occupa il professionista attestatore, quanto al giudizio sulla fattibilità del piano, espone - con caratteri in grassetto - che: “l'accordo commerciale con NEG è la modalità principale di sostenimento del piano ma rappresenta un fattore di rischio tale da poter rendere vulnerabile la tenuta del piano qualora questo possa subire delle variazioni ovvero dovesse risolversi” (pag. 75). Continua evidenziando, sempre in grassetto, che: “il concordato può essere adempiuto, con sufficiente probabilità di riuscita, nei termini indicati dalla proposta a condizione che trovi attuazione il contratto sottoscritto con la NEG Spa e che tutte le commesse vengano effettivamente eseguite e incassate” e che: “nell'ultimo periodo amministrativo compreso nel piano, i flussi economici e finanziari evidenziano il raggiungimento di un equilibrio economico e finanziario sostenibile condizionato all'attuazione del contratto sottoscritto con la NEG Spa e all'effettiva esecuzione di tutte le commesse e all'incasso dei corrispettivi (pag. 81). Conclude, infine, il professionista attestando la fattibilità del piano e la funzionalità della prosecuzione dell'attività d'impresa al miglior soddisfacimento dei creditori all'espressa condizione – ancora una volta in grassetto – “che trovi attuazione il contratto sottoscritto con la NEG Spa e che tutte le commesse vengano effettivamente eseguite e incassate”.

Siamo in presenza, dunque, di un'attestazione di fattibilità espressamente condizionata all'attuazione dell'accordo quadro in questione, ove le stesse conclusioni del professionista attestatore sono sottoposte ad una condizione che rappresenta non già oggetto del suo giudizio, bensì un elemento esterno ad esso. Deve logicamente ritenersi, pertanto, che l'attestazione di fattibilità sia inefficace fintantoché si avveri la condizione.

Nel caso di specie, non si tratta, infatti, di una condizione apposta al piano, in merito alla quale il professionista è chiamato a formulare un giudizio prognostico favorevole, pena la carenza del giudizio di fattibilità.

L'esecuzione dell'accordo quadro con Neg s.p.a. è, piuttosto, un'assunzione del piano, cui l'attestatore condiziona il giudizio di fattibilità.

Si è visto, tuttavia, come tale assunzione del piano di concordato non fondi su un adeguato sostrato fattuale e giuridico che consenta di predirne la realizzabilità.

Di contro, l'attestazione del professionista è condizionata all'integrale attuazione dell'accordo, e, testualmente, all'esecuzione di tutte le commesse ed all'incasso dei corrispettivi.

Non v'è chi non veda come la stessa condizione posta dall'attestatore - in disparte la sua ammissibilità già in linea di principio - sia, nel caso di specie, indefinita e non apprezzabile nel suo effettivo contenuto, dal momento che, in base alla documentazione in atti, non è dato conoscere quali siano in concreto le commesse ed i corrispettivi, siccome rimessi dall'accordo quadro ai successivi contratti di subappalto.

A tale stregua, l'attestazione si appalesa del tutto inefficace, con conseguente inammissibilità della domanda di concordato per carenza del suo indefettibile corredo asseverativo.

Non convincono, sul punto, le osservazioni della proponente, che richiamano la nota integrativa dello stesso professionista attestatore. Quest'ultimo ha, in particolare, dedotto che: "La dizione "a condizione che trovi attuazione il contratto sottoscritto con la NEG Spa e che tutte le commesse vengano effettivamente eseguite e incassate" non integra una condizione da intendersi stricto sensu, ma di mero rilievo ipotetico inerente alla fase esecutiva del rapporto contrattuale instaurato con NEG s.p.a. La circostanza che la NEG s.p.a. abbia assunto già commesse per circa 70 milioni di euro importa che il partner commerciale della ricorrente sia oltremodo solido, come già ha avuto modo di rilevarsi e attestarsi in seno alla relazione. Giova evidenziare che nel caso di specie i flussi derivanti dalle future commesse costituiscono valutazione di merito che deve essere rimessa all'apprezzamento del ceto creditorio. La dizione utilizzata nell'attestazione è una mera rappresentazione prospettica, che, come tale, non inficia la tenuta del piano e la fattibilità dello stesso. Quel che rileva nella presente sede è : a) l'esistenza del contratto quadro che rappresenta, evidentemente, un quid pluris rispetto alla stessa ipotizzata continuità aziendale; b) l'esistenza di

altre commesse documentate anche nella presente sede. Inoltre, non appare superfluo evidenziare che l'azienda è potenzialmente in grado di riattivare i cicli produttivi avendo già riscontrato interesse da parte di altri primari operatori del settore. Per dette ragioni il going concern è allo stato potenziale e dovrà essere valutato in corso di esercizio”.

In senso contrario, tuttavia, occorre rammentare quanto sopra esposto in ordine al controllo che il Tribunale è chiamato a compiere in relazione alla sussistenza e consistenza dei presupposti fondanti le assunzioni di piano, al fine di verificare la logicità delle previsioni di realizzo e soddisfacimento prospettate ai creditori, ossia l'idoneità del piano ad assicurare quanto promesso e, dunque, la realizzabilità della sua causa in concreto. A ciò si collega la funzione del giudizio di fattibilità rimesso al professionista attestatore, il quale è tenuto ad esprimersi sulla concreta idoneità del piano a realizzare gli obiettivi dichiarati, ciò che non può prescindere dalla attualità – o, quantomeno, dalla ragionevole realizzabilità – delle condizioni su cui le assunzioni del piano di concordato si fondano. Pertanto, la mera esistenza del contratto quadro, con tutte le lacune e criticità evidenziate, non è sufficiente a fondare un giudizio prognostico razionale circa l'andamento della continuità aziendale e la sua attitudine a conseguire i risultati esposti nel piano. D'altro canto, la sola potenzialità del going concern o la mera ipotesi della continuità aziendale, cui fa riferimento il professionista, in mancanza di un sostrato che ne renda ragionevole la previsione, non è sufficiente a fornire al ceto creditorio gli elementi per valutare la convenienza del piano.

A tale stregua, i destinatari della relazione asseverativa non sarebbero posti in grado di valutare l'attendibilità dei giudizi espressi dal professionista e, quindi, delle previsioni di piano, risultando, di conseguenza, compromessa la corretta formazione del convincimento in ordine alla convenienza economica della proposta. Se è vero, infatti, che la valutazione del rischio concernente la effettiva realizzazione di quanto prospettato dalla proponente compete in via esclusiva al ceto creditorio, non meno vero è che la causa concreta dell'operazione concordataria può dirsi sussistente solo allorquando la proposta contenga in sé i presupposti attuali e razionali di realizzazione dell'evento futuro ed incerto. Diversamente opinando, non si potrebbe neppure parlare di alea economica, bensì di mera speranza di un risultato, che, per definizione, sfuggirebbe finanche alla possibilità di un'attestazione, ponendosi, quindi, in contrasto con il dettato, oltretutto con la ratio, della normativa in materia. Orbene, il bagaglio informativo che il legislatore intende fornire ai creditori per il tramite dell'attestazione ex art. 87, comma 3, D.lgs. n. 14/2019 viene, inevitabilmente, ad essere vanificato allorquando la relazione del professionista non consenta di valutare la sussistenza di quei presupposti di realizzabilità di cui si è detto.

Deve, dunque, ritenersi che le osservazioni dell'asseveratore non colgano nel segno, permanendo i profili di criticità già evidenziati.

Nè tale carenza appare emendabile mediante la concessione di un termine, dal momento che l'art. 47, comma 4, D.lgs. 14/2019 prevede la possibilità di integrare il piano, non già di produrre l'attestazione di fattibilità da considerare ab origine mancante (rectius, inefficace) per i motivi anzidetti, e fermo restando che le criticità rilevate con riferimento ai presupposti della continuità aziendale assumono portata "strutturale", come tali non suscettibili di mere integrazioni.

I rilievi che precedono rivestono carattere assorbente rispetto ad ogni altro profilo pur menzionato nel decreto di convocazione, determinando la inammissibilità del piano di concordato proposto da Marano Service s.r.l.

P.Q.M.

- dichiara inammissibile la proposta di concordato.

Così deciso in Aversa, nella camera di consiglio del 6 settembre 2023

Il Giudice relatore

dott.ssa Maria De Vivo

Il Presidente

dott. Michelangelo Petruzzello